

almeno tre anni, concede la liquidazione immediata di 1/4 del capitale assicurato restando la polizza in vita per i rimanenti 3/4 del capitale coll'obbligo da parte del contraente di corrispondere il premio relativo.-

Tale facilitazione non può essere concessa su di uno stesso contratto che una volta sola.-

c) Ai piccoli proprietari, affittuari, mezzadri, coloni e compar<sup>te</sup>tecipanti che siano contraenti-assicurati di una polizza popolare XXI aprile in vigore da almeno tre anni e che abbiano ottenuto il primo premio nel concorso annuale provinciale del grano e dell'Azienda Agraria verrà accordato l'esonero definitivo dall'obbligo del pagamento dei premi, fermi restando per l'Istituto tutti gli impegni derivanti dalla polizza.- I mezzadri o coloni che fanno parte di una azienda premiata hanno diritto alla facilitazione suindicata e nel caso di più mezzadri o coloni assicurati facenti parte della stessa azienda premiata avrà diritto soltanto colui che a parere della Commissione Giudicatrice abbia raggiunto nell'Azienda i migliori risultati.-

d)Maggiorazione del valore di riscatto nel caso in cui la polizza sia stata vincolata a garanzia di un prestito agrario di esercizio che verrà concesso solamente dopo che l'ente creditore abbia esperito inutilmente le pratiche indicate dalla legge 1928 sul credito agrario per la garanzia dei crediti agrari di esercizio.-

Il Comitato delibera di trasmettere le suddette proposte al Consiglio con parere favorevole.-

=====

VII - RICHIESTA DI ELARGIZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO DI BO=

